SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1144-A)

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BUZZI)

Comunicata alla Presidenza il 4 febbraio 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 25 settembre 1980, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge (V. *Stampati nn.* **981, 1164, 1237, 1424** *e* **1889**)

d'iniziativa dei deputati MAMMI', DEL PENNINO e DUTTO (981); PORTATADINO, CASATI, CARAVITA, GAROCCHIO, BIANCO Ilario, CASINI, GARAVAGLIA, MARZOTTO CAOTORTA, PICCOLI Maria Santa, PORCELLANA, SANESE, VIETTI e ZANIBONI (1164); OCHETTO, DE GREGORIO, FERRI, ALLEGRA, ASOR ROSA, BARBAROSSA VOZA, BERLINGUER Giovanni, BIANCHI BERETTA, BOSI MARAMOTTI, MASIELLO, NESPOLO, PAGLIAI e TORTORELLA (1237); COVATTA, ANDO', FIANDROTTI, MARTELLI, BASSANINI, RAFFAELLI Mario e SPINI (1424); CARELLI, AIARDI, ALIVERTI, ALLOCCA, AMALFITANO, ANDREOLI, ANSELMI, BALESTRACCI, BERNARDI Guido, BOFFARDI, BORRI, BORTOLANI, BROCCA, CACCIA, CAP-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500) — 2-3-4

PELLI, CARLOTTO, CATTANEI, CENI, CERIONI, CHIRICO, CITARISTI, CITTERIO, CONTU, CORA', DAL CASTELLO, DEGAN, DELL'ANDRO, DEL RIO, FEDERICO, FIORET, GAITI, GALLI Luigi Michele, GARAVAGLIA, GITTI, INNOCENTI, LAGANA', LAMORTE, LATTANZIO, LIGATO, LO BELLO, MANFREDI Manfredo, MARABINI, MARZOTTO CAOTORTA, MENSORIO, MENZIANI, MORO, ORSINI Gianfranco, PATRIA, PEZZATI, PICANO, PICCOLI Maria Santa, POSTAL, QUIETI, RENDE, RUBINO, RUSSO Giuseppe, SANESE, SANTUZ, SCALIA, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TASSONE, TOMBESI, URSO Giacinto, VIETTI, ZANFORLIN, ZANIBONI, ZARRO, ZOPPI e ZURLO (1889)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 ottobre 1980

ONOREVOLI SENATORI. — 1 — Il disegno di legge al nostro esame, concernente « Modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola », è stato oggetto di attenta « lettura » da parte della 7ª Commissione permanente che ne ha emendato talune parti nell'intento di assicurare al provvedimento maggiore funzionalità oltre che chiarezza e univocità di formulazioni, anche in relazione alle osservazioni critiche — avanzate da più parti e particolarmente dalle rappresentanze dei genitori, degli studenti, dei docenti e delle istituzioni sociali più interessate.

Le formulazioni a cui la Commissione è pervenuta con un consenso di maggioranza e, per taluni punti, con l'unanimità dei suoi membri, si possono ritenere ispirate, realisticamente, alla considerazione delle esigenze scaturite dall'esperienza avviata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974 e alla necessità di coerenza con la ispirazione originaria del progetto di « gestione collegiale » definito nel decreto sopra citato e negli altri decreti di attuazione della nota legge di delega n. 477 del 1973.

La ragione politica che ha sollecitato le varie proposte di legge, presentate da deputati del Partito repubblicano italiano (atto Camera n. 981), della Democrazia cristiana (atti Camera nn. 1164 e 1889), del Partito comunista italiano (atto Camera n. 1237), del Partito socialista italiano (atto Camera n. 1424) — di cui il testo al nostro esame costituisce l'unificazione — è da individuarsi, più genericamente, nello stato di difficoltà e nella « caduta d'interesse » riscontrati nella « partecipazione scolastica » dopo il fervore e le attese del primo periodo e, in modo più immediato, nell'impegno assunto dal Governo e dalle forze politiche, nella seduta della Camera dei deputati in 21 novembre 1979, per una sollecita riforma della normativa vigente.

Il rilievo delle motivazioni e il significato che la « gestione collegiale » ha assunto per il processo innovativo della scuola avrebbero consigliato un intervento esteso a tutta la normativa che considerasse, fra l'altro, la relazione esistente tra il sistema di partecipazione e la necessaria ridefinizione, sotto il profilo istituzionale e organizzativo, dell'ordinamento amministrativo della scuola dello Stato a livello centrale e periferico.

Fra le ragioni di maggiore gravità che hanno reso più difficile e in parte compromesso l'esperienza di « partecipazione » avviata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974 si può infatti indicare lo stato di inadeguatezza, quantitativa e qualitativa, dell'ordinamento amministrativo tuttora troppo centralizzato e burocratico.

Il disegno di legge al nostro esame affronta invece parzialmente l'ampia materia, limitandosi, con innovazioni tuttavia importanti, all'ordinamento relativo agli organi collegiali a durata annuale — consiglio di interclasse e di classe; collegio dei docenti — che vengono integrati con l'istituzionalizzazione di nuovi « momenti » di partecipazione: l'assemblea generale di classe, il comitato dei genitori e quello degli studenti, già previsti nell'originario progetto ma con carattere facoltativo e diversa normativa.

Gli interventi previsti dal disegno di legge in materia di organi a durata triennale — consiglio di circolo o di istituto; consiglio distrettuale; consiglio scolastico provinciale e nazionale — non hanno carattere propriamente innovativo ma si propongono o di meglio definire le attribuzioni, anche in relazione alla più recente legislazione sul rapporto tra Stato, Regioni ed enti locali (decreto del Presidente della Repubblica numero 616 del 1977), o di assicurarne la funzionalità.

Il provvedimento quindi ha dei limiti oggettivi che rendono necessaria una ulteriore fase legislativa, d'altra parte prevista

dai vari Gruppi politici e dal Governo, nel corso della quale dovranno essere affrontati problemi concernenti l'ordinamento generale dell'amministrazione scolastica.

Nonostante tali limiti esso mira, nell'ambito più delicato dei problemi attinenti l'azione educativa e la partecipazione dei genitori e degli studenti alla sua programmazione, a stabilire condizioni diverse e più idonee da cui dovrebbe derivare una ripresa di interesse e di impegno partecipativo.

È noto, inoltre, che il Ministro della pubblica istruzione, con suo provvedimento in data 10 ottobre 1980, n. 280, disposto evidentemente nella previsione di una rapida approvazione del disegno di legge, stabilì la sospensione delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali della scuola per cui, attualmente, ci si trova in una ben strana situazione di *prorogatio* degli organi già in carica per l'anno scolastico precedente.

Perdurando tale condizione si potrebbe pregiudicare in via generale un'esperienza di partecipazione che, sviluppata coerentemente e verificata nelle forme e nei modi, potrebbe invece caratterizzare il nostro ordinamento scolastico assicurando una condizione importante per il suo sviluppo e il suo rinnovamento.

Il disegno di legge n. 1144 interviene quindi in una situazione anomala nell'intento di « rilanciare », in virtù delle innovazioni che esso propone, una esperienza che, per certi aspetti almeno, attraversa un periodo di difficoltà e di crisi di interesse e di partecipazione.

2 — L'idea ispiratrice e il progetto culturale che stanno alla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974 — che ora si intende modificare o aggiornare — si ritrovano nell'enunciato degli articoli 4 e 5 della legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente « Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato » (*Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 16 agosto 1973).

A distanza di tempo può sembrare strano che, stante l'enunciato della materia a cui si riferiva la delega, l'ambito di intervento del legislatore delegato fosse esteso a ordinamenti che riguardavano più propriamente l'assetto istituzionale e il governo della scuola ai diversi livelli.

Sarebbe interessante ricostruire storicamente in che modo sia stata stabilita, da un punto di vista culturale e giuridico-istituzionale, una connessione non casuale tra i problemi attinenti lo *status* dei docenti e il modo di essere della scuola e degli organi di governo.

In realtà, nell'enunciato degli articoli sopra citati e nello sviluppo legislativo attraverso la decretazione che ne è seguita, emerge una « dottrina della scuola » nella quale si possono ritrovare, oltre che ispirazioni o suggestioni derivanti dal clima culturale e politico di quel particolare periodo (da non rifiutare pregiudizialmente ma da interpretare secondo quella « anima di verità » che in essi si può pur cogliere), indicazioni e impostazioni autorevolmente deducibili dalla Costituzione per quanto concerne la collocazione della scuola e della professione docente in genere, e della scuola pubblica statale in specie, nel contesto del nostro ordinamento.

Più precisamente intendo riferirmi a due elementi particolarmente significativi e di grande prospettiva:

il riconoscimento dei caratteri propri della professionalità del docente, nel senso della competenza specifica e dell'autonomia responsabile in coerente sviluppo del principio costituzionale della libertà di insegnamento;

la caratterizzazione della scuola come « comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica » fondata sulla partecipazione.

Il progetto istituzionale che su tali elementi si fonda postula alcuni « valori » che ricorrono nell'ordinamento legislativo dei « decreti delegati » ma che, soprattutto, appartengono alla cultura pedagogica e alla esperienza educativa della tradizione scolastica del nostro Paese.

Essi sono:

la partecipazione intesa come consapevolezza e responsabilizzazione in ordine al fine comune;

la collaborazione nella diversità dei ruoli e delle funzioni e nel reciproco riconoscimento di ciò che è specifico di ciascuna componente;

l'autonomia dei processi culturali e didattico-educativi nel rispetto degli ordinamenti generali che — per tutta la scuola ma con specifico riferimento nella scuola promossa e gestita dallo Stato — devono consentire l'armonico esercizio dei diritti di libertà che la Costituzione riconosce al soggetto dell'educazione, alla famiglia e ai docenti, con l'esigenza sociale di assicurare il raggiungimento, attraverso la scuola, delle finalità di istruzione e di educazione ritenute rispondenti all'interesse della comunità nazionale;

l'individuazione di determinati ambiti di gestione dei servizi scolastici predisposti dallo Stato all'interno dei quali promuovere la partecipazione diretta degli utenti a garanzia di una maggiore funzionalità e rispondenza alle situazioni locali;

il costume del confronto e del dialogo fra esperienze e competenze diverse nella ricerca di ciò che vi è di comune e per la individuazione di soluzioni operative fondate sul consenso democratico;

il riconoscimento, nella comunità scolastica, degli studenti come soggetto di iniziativa non solo nel confronto e nel dialogo con le altre componenti ma anche nella gestione di spazi autonomi in cui essi possano esprimere la propria originalità e creatività;

la realizzazione della « scuola-comunità » assunta come obiettivo che impegna solidalmente genitori, docenti e alunni ciascuno secondo il suo proprio ruolo, e li responsabilizza in ordine al fine della scuola: la « piena formazione della personalità degli alunni »;

la funzione docente, come elemento centrale di mediazione umana e tecnico-professionale, intesa « come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità ».

Queste sommarie enunciazioni — che meriterebbero un ben più ampio e approfondito discorso — se riferite alla crisi della scuola, propongono motivi importanti di riflessione per una possibile strategia politica rivolta a dare alle nostre istituzioni scolastiche una capacità educativa diversa e migliore.

Tuttavia l'esperienza di partecipazione avviata con entusiasmo nel 1974 è entrata in crisi così da offrire nuovi argomenti a chi, già allora, vedeva in essa soltanto un motivo negativo di disgregazione e di dequalificazione.

Per una più completa ricerca delle cause si dovrebbe in via preliminare stabilire quanto sia dipeso, nel relativo insuccesso di tale esperienza, da fatti e da condizionamenti negativi conseguenti a ritardi e omissioni della politica scolastica di quest'ultimo decennio, quali la mancata riforma della secondaria superiore, il non essersi proceduto a riformare l'amministrazione scolastica centrale e periferica, il non aver sviluppato una adeguata politica di promozione della professionalità dei docenti, anche in relazione a fenomeni di dequalificazione conseguenti ai sistemi di reclutamento che si sono dovuti introdurre.

Ma l'esperienza avviata nel 1974 è entrata in difficoltà anche, e soprattutto, per cause intrinseche al sistema. Le principali fra esse sono:

l'indeterminatezza e talvolta l'inconsistenza operativa delle attribuzioni riconosciute alla partecipazione delle componenti non scolastiche;

le difficoltà del dialogo e la tendenza alla conflittualità, sino a forme di deteriore politicizzazione, affioranti nell'esperienza di base tanto da ingenerare resistenze psicologiche, rifiuto e contestazione del sistema;

lo scarso spazio di autonomia e di iniziativa riconosciuto, nella scuola secondaria

superiore, agli studenti al di là di forme di partecipazione assembleare spesso abbandonate dagli stessi giovani per la loro inconcludenza, per la facile strumentalizzazione e per il vaniloquio in cui, nella pratica, molto spesso sono degenerate.

Ora si tratta di intervenire avendo presente:

che i docenti sono giustamente preoccupati di garantire l'autonomia del momento didattico, non per assecondare vane ragioni di prestigio e di autorità ma per un pieno e responsabile esercizio della loro professionalità;

che i genitori chiedono, con diritto, di essere posti nella condizione di intervenire, anche direttamente, nella vicenda educativo-scolastica per la necessaria integrazione della scuola con la famiglia e per la loro insostituibile competenza in ordine alla formazione dei figli;

che gli studenti della scuola secondaria superiore intendono essere protagonisti in un ambito di iniziative e di attività costitutive di per se stesse della « comunità giovanile » e non necessariamente per contrapporsi alla istituzione scolastica ma per misurarsi con le difficoltà e affermare la loro originalità, oltre che partecipare — nel ruolo proprio del discente — alla organizzazione della vita della scuola in quanto utenti del servizio.

Le accese polemiche seguite all'approvazione del testo a noi pervenuto dalla Camera dei deputati devono essere interpretate e superate, a mio avviso, secondo quella impostazione di fondo — il progetto originario del 1974 — e secondo le attese e le preoccupazioni degli insegnanti, dei genitori e degli studenti ben sapendo, tuttavia, che nessuna norma giuridica può sostituirsi a quei processi culturali e morali inerenti la professionalità dei docenti e il complesso sistema di relazioni che la scuola comporta, i cui stati di difficoltà si possono radicalmente risolvere soltanto attraverso la maturazione personale e le acquisizioni di un diverso costume individuale e collettivo.

Nell'esaminare il testo e gli emendamenti apportati dalla 7ª Commissione i colleghi potranno accertare se il nuovo ordinamento possa o no contribuire, almeno in parte, a superare le riconosciute difficoltà e ridare nuovo slancio ad una esperienza giustamente ritenuta fra le più significative nella storia democratica della scuola italiana.

3 — Una prima impressione di insieme riguarda indubbiamente la complessità del sistema che sembra ora ulteriormente aggravata dal costituirsi, non come possibilità ma come obbligo, dei comitati degli studenti e dei genitori oltre che delle assemblee di classe. È doveroso osservare, a questo proposito, che il testo votato dalla Camera è la risultante di una laboriosa mediazione fra progetti diversi che, secondo talune parti politiche, miravano a privilegiare momenti di partecipazione assembleare — l'assemblea generale di classe — o di singole componenti — i comitati dei soli genitori e degli studenti — secondo una concezione che intende assicurare alla partecipazione maggiore forza e incidenza operativa riconoscendole funzioni di controparte; mentre, secondo le altre parti, si voleva assicurare alla partecipazione il carattere di corresponsabilità e di collaborazione mediante forme istituzionali — vedi appunto i consigli di interclasse e di classe allargati — in cui fossero presenti, in un rapporto equilibrato, tutte le componenti, ciascuna per il suo specifico ruolo e la sua specifica competenza.

Il relatore non è neutrale fra le due posizioni e ritiene utile far osservare che la ispirazione originale del progetto di partecipazione alla gestione collegiale della scuola si ritrova più coerentemente espressa nella seconda delle posizioni prima esposte.

Tuttavia l'esigenza di pervenire a una soluzione che trovasse il necessario consenso di una maggioranza portò la Commissione istruzione della Camera ad elaborare una complessa soluzione, accettabile, in una certa misura, da entrambe le parti, secondo la quale, almeno a prima vista, sembravano giustapporsi le due proposte e non senza ambiguità almeno formali. Il lavoro di revisione compiuto dalla 7ª Commissione del

Senato, per le stesse ragioni politiche, si è potuto svolgere all'interno di questa esigenza di mediazione, mirando tuttavia a rendere, come già si è detto, più coerenti e praticabili le soluzioni.

L'ambito dei problemi a cui si riferisce il disegno di legge al nostro esame è attinente, in maniera diretta o indiretta, la sfera didattico-educativa poichè si tratta, in primo luogo, della partecipazione alla programmazione dell'attività della classe.

Da ciò la delicatezza delle questioni che si devono avere ben presenti nella definizione delle attribuzioni dei vari organi di partecipazione e dei rapporti fra i medesimi.

Partendo dal presupposto dell'autonomia — nel rispetto degli ordinamenti generali della scuola dello Stato — del momento didattico, si tratta pertanto di ridefinire le funzioni del consiglio di interclasse o di classe allargato alla partecipazione dei genitori e degli studenti oltre che di collocare in un giusto rapporto la funzione dell'assemblea generale di classe (composta da docenti, genitori e studenti) e dei comitati costituiti fra i delegati eletti, rispettivamente, dai genitori e dagli studenti di ciascuna classe con il mandato di rappresentarli nel consiglio di interclasse o di classe.

Il criterio base — seguito dalla 7ª Commissione almeno nella maggioranza che ha approvato il testo con gli emendamenti ora all'esame dell'Assemblea — è da individuarsi nella attribuzione, alle assemblee generali di classe e ai comitati, di un « compito promozionale » che esclude cioè « poteri decisionali » in ordine alla gestione o funzioni operative, riservati più propriamente al consiglio di interclasse o di classe nella composizione allargata ai genitori e agli studenti o nella composizione ristretta ai soli docenti.

Gli emendamenti, non solo formali, introdotti dalla 7ª Commissione si muovono pertanto in questa logica avendo cura di risolvere, per quanto possibile, problemi di funzionalità, giustamente rilevati soprattutto per quanto concerne la scuola secondaria superiore.

Si ha pertanto un momento più ampio di partecipazione assembleare ma riferito all'unità classe, che deve servire per promuovere fra le componenti l'informazione reciproca e la necessaria consapevolezza per partecipare « al migliore svolgimento della attività della classe » e si ha un momento mediato, di partecipazione per delega elettiva, che, raccordandosi alle indicazioni dell'assemblea di classe e avvalendosi della competenza specifica dei docenti, realizza la collaborazione di tutte le componenti — docenti, genitori e studenti — alla « individuazione degli indirizzi generali dell'attività didattico-educativa » della classe e alla elaborazione di proposte operative da affidare alla competenza dei vari organi di gestione della scuola: il consiglio di circolo o di istituto e il collegio dei docenti.

D'altra parte i comitati dei genitori e degli studenti non devono essere visti in relazione con la singola classe, in quanto si costituiscono fra i delegati di tutte le classi, bensì con il consiglio di circolo o di istituto e con il collegio dei docenti, svolgendo funzioni di proposta in ordine al « funzionamento e all'andamento generale della scuola ».

Una obiezione ricorrente nei confronti delle innovazioni introdotte con il disegno di legge 1144 è quella che nel nuovo ordinamento si riconosce un diritto di iniziativa autonoma agli studenti attraverso il comitato che li rappresenta.

Le modificazioni al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, introdotte dalla 7ª Commissione, dovrebbero consentire il superamento di tali obiezioni considerando che l'iniziativa autonoma degli studenti può esprimersi, nell'ambito della scuola, solo attraverso un « programma di iniziative culturali, sportive e ricreative da svolgere in ore extrascolastiche, nei locali della scuola, per il quale (il comitato degli studenti) può chiedere un finanziamento da parte del consiglio di istituto ».

Si tratta pertanto di iniziative extra orario scolastico che possono consentire, all'interno della scuola, l'esprimersi di quell'associazionismo libero che è di per sè un elemento di formazione e di partecipazione giovanile.

La scuola intesa come struttura di servizi e comunità di persone, può qualificarsi, anche per questa via, come centro di vita e di esperienza di cui i giovani si sentano soggetto e protagonisti. Diversa invece è la considerazione da farsi a proposito delle attività e degli insegnamenti elettivi che, nel testo trasmesso dalla Camera, sono previsti come integrazione del programma curricolare, su iniziativa di diversi organi collegiali, con utilizzazione del 10 per cento dell'orario settimanale delle lezioni.

La 7ª Commissione si è fatta carico delle fondate obiezioni avanzate da più parti per questa innovazione che pone indubbiamente seri problemi sul piano della coerenza educativa e della pratica attuazione.

Essa non sembra infatti motivabile con le stesse ragioni che si adducono a sostegno della libera iniziativa dei giovani perchè, così come viene proposta nel testo approvato dalla Camera, interferisce con la programmazione didattica introducendo una modifica di ordinamento — quella cioè di un ordinamento curricolare articolato in materie comuni, materie di indirizzo e materie elettive — che contrasta con il carattere rigido dei programmi vigenti e che non può essere affidata alla iniziativa dei vari organi o comitati senza determinare disorientamento, pericolosi contrasti e mortificazione della professionalità dei docenti.

La 7ª Commissione è stata incerta tra una proposta di soppressione di questa norma — che, oltre tutto, appare piuttosto anomala rispetto all'oggetto proprio del provvedimento in esame — e una proposta di nuova formulazione del testo della Camera, salvandone gli elementi positivi ma riconducendo l'innovazione alla iniziativa e alla responsabile decisione del collegio dei docenti, dichiarandone inoltre il carattere sperimentale e condizionandone l'attuazione a una normativa da definirsi mediante ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Alla fine è sembrato che questa seconda ipotesi potesse essere assunta come risolutiva delle difficoltà assicurando una possibilità di innovazione di indubbio interesse.

Anche le osservazioni critiche suscitate dalla istituzione di « uffici scolastici distrettuali », definiti nel testo approvato dalla Camera come articolazioni periferiche del Provveditorato agli studi sono state recepite dalla 7ª Commissione con un emendamento che limita l'intervento alla esigenza che lo aveva sollecitato, quella cioè di « assicurare ai consigli scolastici distrettuali un idoneo servizio di segreteria ».

Il disegno di legge omette di affrontare problemi di non minore rilievo che devono essere rinviati ad una ulteriore fase legislativa. Tali sono il problema della istituzione degli organi collegiali nei conservatori di musica che presuppone importanti definizioni circa la natura e l'ordinamento di questi istituti a cui è affidato l'avvenire dell'istruzione musicale nel nostro Paese. Altrettanto può dirsi dei consigli di circolo nella scuola materna statale per i quali è necessario istituire, preliminarmente, l'organico in relazione alla crescente espansione delle scuole.

Infine non deve essere trascurata la proposta, da più parti sollecitata, di dare un riconoscimento ai « collegi » dei direttori e dei presidi che si vanno sperimentando in molte province ma per i quali sembra necessario un chiarimento circa la loro natura e finalità: se debbano cioè considerarsi « organi collegiali » o, più propriamente, forme associative di natura professionale per le quali non è necessario un riconoscimento giuridico.

Al testo della Camera la 7ª Commissione, con un consenso unanime, ha ritenuto opportunamente di aggiungere talune disposizioni che assicurano una maggiore funzionalità agli Istituti regionali di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativa (IRRSAE) e al Consiglio nazionale della pubblica istruzione oltre che norme particolari per la elezione dei rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

L'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, può consentire una valutazione analitica del provvedimento così da

poterne ricavare gli elementi per un giudizio conclusivo.

L'articolo 1 è stato introdotto per superare talune difficoltà di interpretazione che, secondo le formulazioni approvate dalla Camera, insorgevano a proposito della composizione dei consigli di interclasse o di classe e dei comitati dei genitori e degli studenti e del rapporto fra gli stessi.

Ciò che si è inteso affermare, con il nuovo articolo, è che i delegati eletti dall'assemblea generale di classe in esso prevista rappresentano la rispettiva componente tanto nel consiglio di interclasse o di classe quanto nel comitato dei genitori o in quello degli studenti.

La soluzione proposta — una assemblea generale di classe, promossa dal capo di istituto entro trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico, che si conclude con distinte votazioni dei delegati, dei genitori e degli studenti — risponde a questa esigenza non soltanto formale e non propone difficoltà di ordine operativo.

La « relazione » del direttore didattico o del preside, con la quale viene introdotta l'assemblea, è istituzionalmente corretta — essendo, il capo di istituto, rappresentante legale e responsabile della istituzione scolastica a cui è preposto — ed è nella tradizione scolastica, se si considera questa assemblea di inizio dell'anno scolastico come la occasione per un primo incontro tra tutte le componenti.

Un rilievo particolare esige la norma — che si ritroverà anche in articoli successivi a proposito della elezione degli organi triennali — per la quale è previsto che l'assemblea possa essere convocata anche in giorno non festivo.

Si osserva al proposito che si è inteso stabilire una norma aperta al fine di consentire la scelta ritenuta più idonea in rapporto alle diverse situazioni ambientali.

D'altra parte, essendo il consiglio di circolo o di istituto legittimato a stabilire la data di convocazione, si ha motivo di ritenere che l'uso del potere discrezionale che la norma gli riconosce sarà fatto nel modo più rispondente alla opportunità generale e senza creare situazioni discriminanti fra gli elettori.

L'articolo 2 è importante per una più esatta individuazione, rispetto al testo del decreto del Presidente della Repubblica numero 416 del 1974, della competenza propria del consiglio di interclasse e di classe, soprattutto nella composizione allargata ai delegati dei genitori e degli studenti.

Le modificazioni al testo votato dalla Camera chiariscono, e in parte definiscono in modo più proprio, il rapporto tra il consiglio di interclasse o di classe e l'assemblea generale di classe nonchè gli ambiti di competenza riservati alle riunioni del consiglio con i soli docenti.

Sostanzialmente viene salvaguardata la competenza professionale dei docenti in ordine alla programmazione didattica e a ciò che ad essa attiene in modo specifico.

La partecipazione allargata alle altre componenti realizza la necessaria collaborazione per la individuazione degli « indirizzi generali dell'attività didattico-educativa » e per l'elaborazione di « proposte operative » su materie per le quali genitori e studenti si debbono ritenere qualificati ad esprimere pareri e proposte in quanto investono la condizione e le esigenze soggettive dell'alunno oppure coinvolgono l'azione educativa della famiglia.

L'articolo 3, concernente — nel testo votato dalla Commissione — l'assemblea generale di classe, si differenzia dal corrispondente articolo approvato dalla Camera perchè sottolinea il carattere promozionale e propositivo dell'assemblea, individuandone l'ambito di competenza nelle materie attinenti, in senso generale, l'impostazione e l'andamento didattico-educativo della classe da discutersi sulla base di una relazione predisposta dal docente o collegialmente dai docenti.

L'esperienza è indubbiamente diversa, per evidenti ragioni, tra scuola di base (materna, elementare e media) e scuola secondaria superiore e artistica.

Vi sono pericoli di contrapposizione e di conflittualità che possono compromettere le finalità positive, di dialogo e di confronto

democratico, che hanno ispirato l'innovazione.

Il problema è di riuscire a fare in modo che anche l'assemblea generale di classe — della quale si prevedono, in via ordinaria, due sole convocazioni nel corso dell'anno e su iniziativa del consiglio di interclasse o di classe — costituisca un momento educativo, di crescita comunitaria e di responsabilizzazione personale.

Ciò non è privo di rischi ma ci si deve anche chiedere se è vera scuola quella in cui i genitori, docenti e studenti non sanno comunicare e dialogare tra loro. Il rischio dovrebbe essere ripagato, per chi sappia cogliere il senso educativo di questa esperienza innovativa, da un nuovo clima di collaborazione e di fiducia.

La professionalità dei docenti ma soprattutto la loro umanità e il loro senso democratico sono indubbiamente chiamati in causa, anche nella prospettiva di tensioni e di contrasti, per cui si deve ritenere sempre più doveroso guardare in modo nuovo al ruolo che essi devono svolgere anche sotto il profilo della preparazione richiesta, del necessario sostegno, dell'orario di servizio e dei riconoscimenti economici che ne conseguono.

L'articolo 4, trattando del collegio dei docenti, ripete in gran parte il testo votato dalla Camera salvo attribuire ad esso potere deliberante in ordine alla « ripartizione dell'anno scolastico in trimestri ovvero in quadrimestri » introducendo una modificazione alla normativa vigente in materia.

Il collegio dei docenti ha poteri autonomi in ordine a quanto attiene la programmazione didattica ma esso, come viene precisato in apposito comma, deve tenere conto delle proposte e dei pareri dei consigli di interclasse o di classe, dei comitati dei genitori e degli studenti eccetera, per quanto di loro competenza, dichiarando le ragioni dell'eventuale non accoglimento.

La norma è indubbiamente di un certo rigore garantista anche se risponde, nella sua motivazione migliore, a un corretto comportamento democratico nei rapporti tra organi diversi.

Essa — anche per il modo come è formulata — non dovrebbe legittimare una sorta di contenzioso che sarebbe in contrasto con la natura culturale o didattico-educativa, anche solo pratico-funzionale delle ragioni che possono essere addotte dal collegio dei docenti per non accogliere una determinata proposta.

All'articolo 6, concernente le « attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva », la 7ª Commissione ha ritenuto di ripristinare, rispetto al testo votato dalla Camera, il testo del decreto presidenziale n. 416 del 1974 salvo un riferimento alla « programmazione » ed ha integrato la elencazione delle attribuzioni di questo organo con un esplicito riferimento alle esigenze organizzative o funzionali che possono insorgere in ordine all'applicazione, nella scuola dell'obbligo, della legislazione relativa alla integrazione scolastica.

L'articolo 7 del testo proposto dalla Commissione tratta della istituzione dei comitati degli studenti e dei genitori.

Detti comitati sono previsti, come possibilità ma con la stessa composizione, dagli articoli 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

In numerose scuole secondarie superiori sono già stati istituiti e hanno funzionato secondo la normativa vigente.

L'innovazione consiste nel prevederne la istituzione in via normale e prescindendo dalle assemblee generali di scuola o di istituto, in quanto si costituiscono fra i delegati eletti nel consiglio di circolo o di istituto e i delegati delle singole assemblee generali di classe.

Questo momento particolare di partecipazione sembra deviare dalla logica di unità e di collaborazione fra tutte le componenti in quanto riferito, rispettivamente, o alla componente genitori o alla componente studenti. Esso tuttavia non ha poteri di gestione in ordine all'attività didattico - educativa in quanto opera in forme mediate, con funzioni di promozione rivolte ai delegati eletti dalle singole classi. In un certo senso si pone come struttura di sostegno rispetto all'azione dei delegati i quali, peraltro, non rispondono

al comitato bensì all'assemblea di classe di cui sono diretta espressione.

Non può indubbiamente essere sottovalutato il rischio di una degenerazione del sistema attraverso una possibile egemonizzazione, da parte del comitato, sui singoli delegati, facendone degli esecutori della volontà collettiva del comitato stesso che assumerebbe, in questo caso, una collocazione di chiara contrapposizione agli altri organi di gestione.

Ancora una volta il legislatore è posto in difficoltà dovendo intervenire su una esperienza, quale quella educativo-scolastica, che si riferisce a soggetti che il rapporto educativo colloca su piani diversi di competenza e di autonomia personale.

L'equilibrio tra i diversi organi e tra le diverse componenti, necessario per consentire una armonica collaborazione per il fine comune, esige un grande senso di responsabilità e, soprattutto nei docenti, una capacità di dialogo e di animazione che conferisce alla loro professionalità valenze nuove rispetto al costume scolastico tradizionale.

Da ciò un ulteriore motivo per richiamare l'attenzione sul valore fondamentale di una politica rivolta alla qualificazione professionale dei docenti anche in relazione ai nuovi compiti che a loro si affidano.

A proposito del comitato degli studenti deve ancora essere rilevata l'importanza della possibilità che ad esso si riconosce di gestire, con relativa autonomia, un programma di iniziative culturali, sportive e ricreative in ore extra scolastiche nei locali della scuola.

Anche questa innovazione può degenerare se non trova adeguato sostegno educativo e chiarezza di comportamenti nei docenti e nel consiglio di istituto.

Alle garanzie formali di legittimità democratica e di rispetto delle norme legislative e amministrative deve associarsi quella garanzia essenziale che può derivare soltanto dalla partecipazione dei docenti alla vita della comunità giovanile e alle libere aggregazioni che in essa si sostituiscono, non in atteggiamento di controllo o di autorità ma di animazione, quasi come *leader* e interlocutore o amico dei giovani studenti.

Le difficoltà che un'esperienza come quella prefigurata comporta devono essere poste a confronto con la gravità dei problemi che la condizione giovanile propone e con la possibilità unica che la scuola — intesa come centro di vita giovanile oltre che come sede di attività didattica — offre tuttora per un rapporto umano con i giovani, al di fuori della schematizzazione tradizionale dei ruoli.

Con l'articolo 8 si provvede ad integrare il consiglio scolastico distrettuale con due rappresentanti delle istituzioni di formazione professionale di competenza regionale.

L'integrazione è opportuna nella prospettiva di un sistema formativo integrato tra istituzioni scolastiche di competenza statale e istituzioni o attività di competenza regionale.

L'articolo 9 modifica solo in parte il corrispondente articolo 7 approvato dalla Camera integrando l'elencazione delle attribuzioni del consiglio scolastico distrettuale con il riferimento a proposte concernenti l'applicazione, nella scuola dell'obbligo, delle leggi 24 settembre 1971, n. 820, e 4 agosto 1977, n. 517, nonchè altre voci comprese peraltro nell'originario decreto n. 416 del 1974.

Deve essere rilevata la positiva evoluzione della normativa concernente il rapporto tra il consiglio scolastico distrettuale e gli organi periferici dell'amministrazione statale, la Regione e gli enti locali.

Il consiglio distrettuale cioè, nell'esercizio della sua funzione di mediazione della domanda di servizio scolastico espressa nel territorio si pone quale interlocutore dell'ente pubblico mediante lo strumento della programmazione scolastica a cui viene riconosciuto, nel nuovo testo, valore di adempimento obbligatorio, anche se non vincolante nei confronti del Provveditorato agli studi, della Regione o dell'ente locale.

In una fase legislativa ulteriore si dovrà indubbiamente rivedere la composizione dei consigli scolastici distrettuali in relazione ad una migliore definizione dei compiti istituzionali ad essi attribuiti e dei rapporti che ne derivano.

Circa l'articolo 13 del testo proposto dalla 7ª Commissione è doveroso, per il relatore, richiamare ancora l'attenzione sulla norma che lascia impregiudicata, anche per gli organi di durata triennale, la possibilità di stabilire lo svolgimento delle elezioni « in un unico giorno » lavorativo o non lavorativo.

La maggioranza della Commissione ha ritenuto che una norma « aperta » consentisse, anche in questo caso, di meglio valutare le opportunità ambientali tanto più che non si stabilisce che debba essere indicato lo stesso giorno per tutto il Paese nè per tutti gli ordini di scuola.

All'articolo 14 del testo della Commissione si introducono, rispetto al testo della Camera, due importanti modifiche.

Con una di esse si sopprime il comma, aggiunto dalla Camera al testo originario del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, con il quale si conferisce al Provveditore agli studi il potere di annullare di ufficio gli « atti illegittimi eventualmente deliberati a livello rispettivamente di circolo di istituto, distrettuale, provinciale ».

La 7ª Commissione ha ritenuto che ciò ecceda i poteri di vigilanza conferiti dalla legge al Provveditore agli studi e che contro un atto illegittimo di un organo elettivo non inserito nell'ordinamento gerarchico debba essere fatta opposizione in sede giurisdizionale.

Con l'altra modificazione si dichiara non sussistere « responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato » per i componenti elettivi degli organi collegiali, in analogia con quanto è stato previsto dalla più recente legislazione per i dirigenti e i docenti, se non in caso di dolo o colpa grave.

L'articolo 16 merita una particolare considerazione in quanto estende alla scuola materna statale le norme sugli organi collegiali.

La 7ª Commissione ha integrato l'elencazione con il « comitato per la valutazione del servizio ».

A ciò va aggiunto che l'estensione non deve considerare pregiudicata la questione che nasce dal carattere transitorio dell'attuale aggregazione delle scuole materne statali ai circoli di scuola elementare.

L'articolo 18 del testo della Commissione propone una nuova formulazione dell'articolo 15 del testo pervenuto dalla Camera, concernente gli « insegnamenti e attività a carattere elettivo ».

Per le considerazioni generali sull'argomento e per le ragioni che hanno indotto la maggioranza della Commissione ad approvare il testo in questa nuova formulazione, si rimanda a quanto osservato, in proposito, al punto 3 della presente relazione.

Con la nuova formulazione si è inteso innanzitutto affermare il carattere sperimentale e transitorio della norma, « sino all'attuazione della riforma », in quanto anticipa un ordinamento su cui convergono quasi tutti i progetti di riforma della scuola secondaria superiore presentati in Parlamento e attualmente in discussione alla competente Commissione della Camera.

Ne viene ulteriormente precisata la finalizzazione, con il riferimento alla « formazione culturale degli studenti e all'approfondimento delle materie di studio oltre che all'orientamento e alla preparazione per campi professionali specifici ».

È stato indicato il collegio dei docenti come soggetto dell'iniziativa, « anche in accoglimento di proposte, eccetera » ma con autonoma responsabilità in ordine all'attuare o meno la sperimentazione e al suo inserimento nella programmazione didattica complessiva.

Si è precisato che il rapporto eventuale con esperti esterni deve essere concordato con il docente della disciplina a cui è ritenuto « affine » l'insegnamento o l'attività elettiva e che il rapporto deve essere regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato.

Infine tutta la materia deve essere regolata secondo modalità e criteri da definirsi con ordinanza del Ministro sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

È sembrato dunque opportuno, anche per il ritardo della riforma della scuola secondaria, consentire una sperimentazione di ordinamento che, peraltro, sarebbe sempre possibile ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974.

L'articolo 19 della Commissione propone una diversa soluzione del problema che la Camera aveva inteso affrontare con la creazione dell'ufficio scolastico distrettuale.

Il servizio di segreteria che qui si assicura non crea problemi di funzionalità nè per gli uffici scolastici provinciali nè per le segreterie delle singole scuole avendo normalmente il Provveditore agli studi la possibilità di integrare il personale delle carriere di concetto ed esecutiva del ruolo non docente, distaccato per costituire gli uffici di segreteria dei distretti, con personale incaricato o supplente nominato attraverso le relative graduatorie provinciali.

La Commissione nel demandare a un decreto ministerale la determinazione delle modalità e del numero dei distacchi, nonchè i criteri di assegnazione a ciascun distretto, ha inteso non precostituire una normativa che più propriamente attiene la competenza amministrativa ma ha chiaramente inteso che sia comunque garantita la funzionalità del servizio senza discapito degli uffici di segreteria dei circoli o delle singole istituzioni scolastiche.

L'articolo 20 del testo della Commissione intende assicurare condizioni di funzionalità agli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), al Centro europeo per l'educazione di Frascati e alla Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze, istituti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, a cui sono attribuiti compiti fondamentali nel campo della ricerca educativa e dell'aggiornamento dei docenti.

La piena funzionalità di tali istituti è reclamata da tutta la scuola come condizione necessaria per la sua promozione qualitativa.

Allo stesso modo la possibilità della esenzione dal servizio per i membri elettivi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione risponde a una esigenza pratica, considerati i compiti sempre più impegnativi che al massimo organo consultivo della scuola vengono riconosciuti (articolo 10).

Con gli articoli 10, 11 e 22, come già si è detto, viene data soluzione al problema delle rappresentanze delle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, essendo risultata inadeguata la normativa vigente.

Infine, con l'articolo 21, che la 7ª Commissione ha accolto nello stesso testo della Camera salvo lievi modificazioni formali, si dispone il rinvio, per un anno scolastico, delle elezioni degli organi a durata triennale mentre resta impregiudicata la possibilità di procedere alla elezione degli organi a durata annuale, nel corso di questo stesso anno scolastico, in relazione ai tempi di definitiva approvazione della presente legge.

5 — Con l'ordinamento della gestione collegiale della scuola, nel 1974, si è inteso affrontare fondamentali problemi di governo didattico-educativo e amministrativo delle nostre istituzioni essendo in presenza di esigenze e di fenomeni che allora si proponevano, pur con diversità di modi, sui sistemi scolastici di tutti i Paesi occidentali.

Considerare definitivo quell'ordinamento e queste stesse innovazioni che sono oggetto del disegno di legge in discussione costituirebbe un grave errore, come può essere quello di affidare alla forza della legge la promozione di processi culturali che le norme legislative possono regolare ma non promuovere.

Soprattutto a proposito di materia come questa sembra necessario considerare la relatività di una norma legislativa che può sempre essere superata dall'esperienza e dalle indicazioni che se ne possono trarre.

Si tratta dunque di pervenire, anche gradualmente, a un ordinamento legislativo abbastanza flessibile per consentire, stabiliti alcuni riferimenti certi, lo sviluppo dell'esperienza culturale e didattico-educativa in cui sostanzialmente si esprime la scuola-istituzione.

Oggetto della legislazione non può essere pertanto l'azione educativa in sè, bensì le condizioni istituzionali e le relazioni all'interno delle quali la stessa può svilupparsi.

Il disegno di legge in esame deve essere visto in questa prospettiva: come quadro

di riferimento, istituzionale e normativo, all'interno del quale deve potersi sviluppare il processo didattico-educativo.

Sotto questo profilo pare di poter concludere con un giudizio positivo che ne raccomanda l'approvazione.

Esso inoltre, da un punto di vista più propriamente politico, consente di superare un momento di incertezza e di vuoto assicurando la continuità di un'esperienza importante.

A tale esperienza si ricollegano quei valori di partecipazione, e quindi di personalizzazione e di responsabilizzazione, di cui la scuola ha bisogno per non essere burocratica ripetizione di funzioni prive di una qualsiasi capacità educativa.

L'ordinamento come si configura nel disegno di legge, anche se complesso e forse rischioso per certi aspetti, è tuttavia animato dalla preoccupazione di promuovere e di agevolare il dialogo con i giovani.

Questa tensione che lo caratterizza ne può raccomandare l'approvazione anche al di là di imperfezioni o inadeguatezze che l'esperienza potrà aiutare a correggere.

BUZZI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

26 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge. esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

19 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola e agli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo

Art. 1.

Dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è inserito il seguente:

« Art. 2-*bis*. - (*Elezione dei delegati dei genitori e degli studenti nel consiglio di interclasse o di classe e nei comitati dei genitori e degli studenti*). — Entro trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico il direttore didattico o il preside convoca per gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, nella scuola elementare, e per ogni singola classe, nella scuola secondaria e artistica, l'assemblea generale dei docenti, dei genitori e, nella scuola secondaria superiore e artistica, degli studenti delle singole classi.

L'assemblea, ascoltata e discussa una relazione introduttiva del direttore didattico o del preside o di un docente a ciò delegato, che la presiede, procede, secondo le modalità successivamente indicate, alla elezione, con votazioni separate per ciascuna componente e per ciascun gruppo di classi o per ciascuna classe, dei delegati dei genitori e, nella scuola secondaria superiore e artistica, degli studenti.

I delegati eletti dall'assemblea rappresentano la rispettiva componente nel consiglio di interclasse o di classe e nel comitato dei genitori o in quello degli studenti di cui ai successivi articoli 6-*bis* e 6-*ter*.

L'assemblea è convocata per iscritto, con un preavviso di almeno otto giorni, indicando: *a*) l'orario di apertura dei lavori della assemblea, che deve precedere di almeno due ore quello fissato per l'apertura del seggio elettorale; *b*) le modalità di votazione, quelle di costituzione dei seggi elettorali e l'orario

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 1.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 14 gennaio 1975, numero 1, e dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Art. 3 - (*Consiglio di interclasse e di classe*). — Il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti secondari superiori ed artistici sono composti, rispettivamente, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria.

Fanno parte, altresì, del consiglio di interclasse o di classe:

a) i rappresentanti dei genitori degli alunni eletti per ciascuna classe nel comitato dei genitori, in numero di uno nella scuola elementare, di quattro nella scuola media, di due nella scuola secondaria superiore ed artistica;

b) nella scuola secondaria superiore ed artistica, i due rappresentanti degli studenti della classe eletti nel comitato studentesco;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di apertura e chiusura dei medesimi, da fissare in modo che le operazioni si svolgano in non meno di due ore.

Le elezioni di cui al presente articolo hanno luogo, per ciascuna componente, sulla base di una lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare per la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.

La data di convocazione delle assemblee è stabilita, anche in giorno non festivo, dal consiglio di circolo o di istituto.

Il presidente dell'assemblea assicura il corretto svolgimento delle votazioni e proclama, dopo aver deciso in via definitiva su eventuali contestazioni prodotte, gli eletti per ciascuna componente ».

Art. 2.

Identico:

« Art. 3. - (*Consiglio di interclasse e di classe*). — Il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti secondari ed artistici sono composti, rispettivamente, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, nella scuola elementare, e dai docenti di ogni singola classe, nella scuola secondaria.

Fanno parte, altresì, del consiglio di interclasse o di classe:

a) i delegati dei genitori degli alunni, in numero di uno nella scuola elementare, di quattro nella scuola media, di due nella scuola secondaria superiore ed artistica, eletti per ciascuna classe o gruppo di classi nel corso dell'assemblea di cui al precedente articolo;

b) nella scuola secondaria superiore ed artistica, i delegati degli studenti della classe, eletti in numero di due per ciascuna classe nel corso dell'assemblea di cui al precedente articolo;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti della classe.

I consigli di interclasse e di classe sono presieduti, rispettivamente, dal direttore didattico o dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, da essi delegato; si riuniscono almeno una volta ogni bimestre in ore non coincidenti con quelle delle lezioni e, nel rispetto delle indicazioni e delle proposte formulate dalla assemblea di classe in merito ai criteri generali di programmazione dell'attività della classe stessa, hanno il compito di:

1) realizzare le proposte dell'assemblea per le iniziative parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche e per le attività elettive;

2) programmare le iniziative a favore degli alunni portatori di *handicaps* e di quelli svantaggiati;

3) formulare le proposte di sperimentazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, in relazione alle indicazioni dell'assemblea di classe;

4) formulare le proposte per l'adozione dei libri di testo e valutare le scelte al riguardo compiute, anche in relazione alle indicazioni dell'assemblea di classe;

5) adottare i provvedimenti disciplinari di loro competenza;

6) indire tre volte all'anno l'assemblea generale di classe.

I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina di cui all'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella competenza dei consigli di classe istituiti dal presente decreto.

Le competenze di cui all'articolo 2, ultimo comma, e all'articolo 7, nono comma, della legge 4 agosto 1977, n. 517, le competenze relative alla programmazione didattica e ad ogni forma di verifica della stessa nonchè alla realizzazione del coordinamento didattico, ai rapporti interdisciplinari ed alla valutazione periodica e finale degli alun-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre delegati degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

I consigli di interclasse e di classe sono presieduti, rispettivamente, dal direttore didattico o dal preside oppure da un docente membro del consiglio, da loro delegato. Essi si riuniscono con la partecipazione dei rappresentanti di cui al secondo comma in ore non coincidenti con quelle delle lezioni, almeno due volte l'anno; in tali riunioni, tenendo conto delle indicazioni e delle proposte formulate dall'assemblea generale di classe di cui al successivo articolo 3-*bis* nonchè sulla base delle informazioni e delle valutazioni in ordine allo stato della classe fornite dai docenti, collaborano alla individuazione degli indirizzi generali dell'attività didattico-educativa della classe ed elaborano proposte operative, da presentare, in quanto richiesto dalle rispettive competenze, al consiglio di circolo o di istituto e al collegio dei docenti. In particolare presentano proposte in ordine:

1) alle iniziative in favore degli alunni portatori di *handicaps* o in difficoltà, ai fini del loro inserimento e del relativo sostegno;

2) alle iniziative parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche e alle attività elettive;

3) alle sperimentazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

4) alla adozione dei libri di testo;

5) alla promozione dei rapporti tra i genitori degli alunni delle classi o della classe e i docenti.

I consigli di interclasse e di classe provvedono altresì ad:

1) indire due volte l'anno l'assemblea generale di classe;

2) adottare i provvedimenti disciplinari di competenza.

I consigli di interclasse e di classe si riuniscono con la sola presenza dei docenti

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ni e le competenze riguardanti la relazione conclusiva relativa all'ultima classe della scuola secondaria superiore ed artistica spettano al consiglio di interclasse o di classe riunito con la sola presenza dei docenti, fatta salva, per le scuole elementari, la specifica competenza del singolo insegnante di classe quanto alla valutazione degli alunni.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

I verbali delle riunioni, esclusi quelli delle riunioni riservate ai soli docenti, sono depositati presso il consiglio di circolo o di istituto e custoditi a cura della segreteria della scuola ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 416, è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*. - (*Assemblea di classe*). — La assemblea di classe è composta dai docenti, dai genitori e, nelle scuole secondarie superiori ed artistiche, dagli studenti ed ha lo scopo di realizzare, attraverso l'incontro e il dibattito, la partecipazione delle componenti scolastiche al migliore svolgimento dell'attività della classe.

Essa discute le linee generali della programmazione didattico-educativa, l'andamento della classe e, nel rispetto delle specifiche competenze, formula proposte al consiglio e ai docenti della classe.

(Segue: ***Testo proposto dalla Commissione***)

in ore non coincidenti con quelle delle lezioni, per provvedere:

1) alla programmazione didattica, alla relativa verifica nonchè al necessario coordinamento, ai rapporti interdisciplinari ed alla valutazione periodica e finale degli alunni;

2) agli adempimenti di cui all'articolo 1, all'articolo 2, ultimo comma, e all'articolo 7, nono comma, della legge 4 agosto 1977, numero 517;

3) alla relazione conclusiva riguardante l'ultima classe delle scuole secondarie superiori e artistiche da presentare alla commissione per l'esame di maturità.

Nella scuola elementare è fatta salva la specifica competenza dell'insegnante o degli insegnanti di classe in ordine alla valutazione degli alunni.

Identico.

I verbali delle riunioni, esclusi quelli delle riunioni riservate ai soli docenti, sono depositati e consultabili presso il consiglio di circolo o di istituto, e custoditi a cura della segreteria della scuola ».

Art. 3.

Identico:

« Art. 3-*bis*. (*Assemblea di classe*). — I docenti della classe, i genitori degli alunni e, nella scuola secondaria superiore e artistica, gli studenti costituiscono l'assemblea generale di classe o di interclasse, che ha lo scopo di promuovere, attraverso l'incontro e il dibattito, la partecipazione delle componenti scolastiche al migliore svolgimento dell'attività della classe.

Essa è convocata due volte l'anno su iniziativa del consiglio di classe o di interclasse al fine di discutere una relazione, predisposta dal docente o collegialmente dai docenti, sull'impostazione e sull'andamento di-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

L'assemblea, su convocazione del preside o del direttore didattico, si costituisce entro trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico. Essa è indetta tre volte all'anno dal consiglio di classe al fine di discutere una relazione predisposta collegialmente dai docenti.

L'assemblea è altresì convocata, dal presidente o, in mancanza, dal preside o dal direttore didattico, su richiesta di un quinto dei suoi componenti entro dieci giorni dalla richiesta medesima.

L'assemblea è presieduta, secondo l'ordine risultante dai voti riportati, da uno dei rappresentanti dei genitori della classe eletti nel comitato dei genitori o, in mancanza, da un genitore eletto dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario dell'assemblea di classe sono attribuite dal presidente ad uno dei membri dell'assemblea stessa.

I verbali dell'assemblea sono depositati presso il consiglio di circolo o di istituto e custoditi a cura della segreteria della scuola ».

Art. 3.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. - (*Collegio dei docenti*). — Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dattico-educativo della classe o delle classi e formulare proposte al consiglio di classe o di interclasse, al collegio dei docenti e al consiglio di istituto o di circolo per le specifiche competenze.

L'assemblea generale di classe è presieduta, secondo l'ordine dei voti riportati, da uno dei rappresentanti dei genitori della classe nel consiglio di classe o interclasse e nel comitato dei genitori o, in mancanza, da un genitore eletto dall'assemblea.

L'assemblea può essere convocata per non più di altre due volte, dal presidente o, in mancanza, dal preside o dal direttore didattico, se richiesto da un terzo dei suoi componenti. La richiesta deve essere accompagnata dalla indicazione degli argomenti da mettere all'ordine del giorno. La convocazione deve essere disposta entro dieci giorni dalla presentazione della relativa delibera. L'assemblea si riunisce in ore non coincidenti con quelle delle lezioni.

All'assemblea può partecipare il direttore didattico o il preside.

Le funzioni di segretario sono attribuite dal presidente ad uno dei membri dell'assemblea stessa.

I verbali sono depositati e consultabili presso il consiglio di circolo o di istituto e custoditi a cura della segreteria della scuola ».

Art. 4.

Identico:

« Art. 4. - (*Collegio dei docenti*). — Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. I supplenti temporanei con incarico di supplenza inferiore ai 30 giorni non fanno parte del collegio dei docenti.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
Il collegio dei docenti è l'organo di programmazione generale e di coordinamento dell'azione didattico-educativa del circolo o dell'istituto.	*Identico.*
Nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente, il collegio:	*Identico*:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione didattica anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;	*a*) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto e di ripartizione dell'anno scolastico in trimestri ovvero in quadrimestri. In particolare cura la programmazione dell'azione didattica anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;
b) formula proposte al direttore didattico od al preside per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;	*b*) *identica;*
c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;	*c*) *identica;*
d) adotta, su proposta dei docenti della rispettiva classe ed avvalendosi anche dell'apporto degli specialisti che collaborano in modo continuativo con la scuola, le iniziative in favore degli alunni portatori di *handicaps* e di quelli in difficoltà ai fini del loro inserimento e del relativo sostegno;	*d*) *identica;*
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;	*e*) *identica;*
f) adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in conformità con quanto disposto dall'articolo 4, n. 1, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dal conseguente decreto del	*f*) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;

h) elegge, secondo le modalità stabilite dall'articolo 20, ottavo comma, del presente decreto, in numero di 1 nelle scuole fino a 200 alunni, di 2 nelle scuole fino a 500 alunni, di 3 nelle scuole fino a 900 alunni e di 4 nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o con il preside; uno degli eletti è designato dal preside o dal direttore didattico a sostituirlo in caso di assenza o impedimento;

i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;

l) elegge, nel suo seno, i docenti membri del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante.

Per l'approfondimento di specifici problemi ed ai fini della preparazione del lavoro collegiale, il collegio dei docenti può articolarsi in commissioni le quali sottopongono i risultati del loro lavoro e le eventuali proposte al collegio stesso.

Nell'adottare le proprie deliberazioni, il collegio dei docenti tiene conto delle proposte e dei pareri dei consigli di interclasse o di classe, dei comitati dei genitori e studentesco, nonchè del consiglio di circolo o di istituto, per quanto di loro competenza, motivandone l'eventuale non accoglimento.

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogniqualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità, ovvero quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta e, comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Le riunioni del collegio dei docenti hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con quelle di lezione.

Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletti a norma del precedente terzo comma, lettera *h*) ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) *identica;*

h) elegge, secondo le modalità stabilite dall'articolo 20, ottavo comma, del presente decreto, come modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, in numero di 1 nelle scuole fino a 200 alunni, di 2 nelle scuole fino a 500 alunni, di 3 nelle scuole fino a 900 alunni e di 4 nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o con il preside; uno degli eletti è designato dal preside o dal direttore didattico a sostituirlo in caso di assenza o impedimento;

l) *identica.*

Identico.

Nell'adottare le proprie deliberazioni, il collegio dei docenti tiene conto delle proposte e dei pareri dei consigli di interclasse o di classe, dei comitati dei genitori e degli studenti, del consiglio di circolo o di istituto, per quanto di loro competenza, dichiarando le ragioni dell'eventuale non accoglimento.

Identico.

Identico.

Le funzioni di segretario del collegio sono di norma attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletti ai sensi del precedente terzo comma, lettera *h*) ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 14 gennaio 1975, n. 1, è modificato nel modo seguente:

Al quinto comma, sono soppresse le parole: « con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento ».

Dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente:

« Il personale docente e non docente in servizio nel circolo o nell'istituto non può assumere la carica di presidente anche se eletto nella componente dei genitori ».

Il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva composta da un docente, da un non docente e da due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiedono ed hanno la rappresentanza del circolo o dell'istituto, e il capo dei servizi di segreteria il quale esercita le funzioni di segretario. La giunta esecutiva è integrata dal presidente del consiglio di circolo o di istituto quando siano in esame provvedimenti disciplinari ».

Al nono comma, le parole: « l'orario », *sono sostituite dalla parola*: « quelle ».

Al decimo comma, sono soppresse le parole: « La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente ».

Art. 5.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - (*Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecuti-*

(Segue: *Testo* ***proposto dalla*** *Commissione*)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico:

« Art. 6. - (*Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecuti-*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
va). — Il consiglio di circolo o di istituto ha il compito di elaborare la programmazione dei servizi e degli interventi finalizzati ad assicurare il conseguimento degli obiettivi programmati, relativamente alle materie indicate nel presente articolo, sulla base della programmazione didattico-educativa del collegio dei docenti e tenendo conto delle proposte dei consigli d'interclasse e di classe e dei comitati dei genitori e studentesco, nel rispetto delle specifiche competenze e nei limiti delle disponibilità di bilancio.	*va*). — Il consiglio di circolo o di istituto, nel rispetto delle competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse e di classe, e tenendo conto delle proposte dei comitati degli studenti e dei genitori, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per le seguenti materie:
Il consiglio di circolo o di istituto ha, in particolare, potere deliberante nelle seguenti materie:	
a) bilancio preventivo, conto consuntivo e impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto; ai fini della ripartizione da parte del provveditore agli studi dei fondi relativi all'anno scolastico successivo, il consiglio di circolo o di istituto, entro il 31 marzo di ogni anno, predispone, sulla base delle proprie necessità, una proposta al provveditore stesso e ne invia copia al distretto scolastico di appartenenza;	*a*) *identica;*
b) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto, in cui sono stabilite anche le modalità per il funzionamento della biblioteca, per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive e per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonchè durante l'uscita dalla medesima;	*b*) *identica;*
c) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librarie, e acquisto di materiale di consumo occorrente per le esercitazioni;	*c*) *identica;*
d) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;	*d*) *identica;*
e) fissazione dei criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo alle libere	*e*) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: ***Testo proposto dalla Commissione***)
attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;	
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;	*f*) *identica;*
g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;	*g*) *identica;*
h) determinazione delle forme e delle modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto;	*h*) *identica;*
i) definizione dei criteri generali per la elaborazione del piano delle attività integrative nella scuola elementare e media e delle iniziative a favore degli alunni portatori di *handicaps* e di quelli in difficoltà ai fini del loro inserimento e del relativo sostegno;	*i*) *identica;*
l) utilizzazione delle strutture di orientamento professionale;	*l*) *identica;*
m) promozione di contatti con i centri di formazione professionale e con le strutture produttive del territorio al fine di favorire esperienze di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro per i giovani della scuola secondaria superiore.	*m*) promozione di contatti con i centri di formazione professionale e con le strutture produttive del territorio anche al fine di favorire esperienze di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro per i giovani della scuola secondaria superiore;
	n) proposte al distretto e agli enti locali interessati, per le materie di loro competenza, in ordine all'applicazione delle leggi 24 settembre 1971, n. 820, e 4 agosto 1977, n. 517.
Il consiglio di circolo o di istituto inoltre:	*Identico*:
1) esprime pareri obbligatori sulla convenzione fra l'ente proprietario dei locali scolastici e l'ente che abbia chiesto di utilizzarli in orario extrascolastico;	1) *identico;*
	2) esprime commissioni con specifici compiti conoscitivi determinandone gli scopi e i limiti di tempo;
2) formula proposte in ordine all'adozione di sperimentazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;	3) *identico;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali, nonchè al coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse o di classe;

4) esprime pareri sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto.

Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

La giunta esecutiva ha altresì competenza in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, già attribuiti dal regolamento di disciplina al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

Ciascun componente del consiglio di circolo o di istituto può prendere visione delle delibere della giunta esecutiva, nonchè chiedere che il presidente della giunta riferisca in consiglio sullo stato di attuazione delle delibere del consiglio stesso e della giunta.

Ai consigli di circolo o di istituto possono essere affidati, attraverso convenzioni e nel rispetto delle leggi vigenti, da comuni e province, che provvedono alle relative spese, compiti di piccola manutenzione ».

Art. 6.

Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 416, sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 6-*bis*. - (*Comitato studentesco*). — Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica è istituito il comitato studentesco composto dai rappresentanti degli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4) *identico;*

5) *identico.*

Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi, al consiglio scolastico provinciale e al consiglio scolastico distrettuale.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico ».

Art. 7.

Identico:

« Art. 6-*bis*. - (*Comitato degli studenti*). — Nella scuola secondaria superiore e artistica i delegati degli studenti eletti dalla assemblea di ciascuna classe e quelli eletti nel con-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

studenti eletti nel consiglio di istituto nonchè da due rappresentanti eletti nella prima assemblea di ciascuna classe.

Il comitato studentesco nella sua prima riunione, convocata dal preside e da tenersi entro 15 giorni dall'elezione dei delegati di classe, elegge un coordinatore con le modalità stabilite dal comitato stesso.

Il comitato studentesco può costituire al suo interno un organismo di coordinamento con il compito di preparare i lavori e dare attuazione alle decisioni del comitato.

Il comitato si riunisce, su convocazione del coordinatore o anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti, in ore non coincidenti con quelle delle lezioni.

Esso formula indicazioni e proposte, con riferimento alle rispettive competenze, al collegio dei docenti ed al consiglio di istituto in ordine al funzionamento e all'andamento dell'istituto.

Il comitato studentesco definisce un programma di iniziative culturali, sportive e ricreative, tenendo conto di tutte le proposte formulate dalle classi e da libere aggregazioni di studenti, da svolgersi in ore extrascolastiche, nel rispetto della normativa vigente, nei locali della scuola, resi disponibili per un massimo di sei ore settimanali distribuite in almeno due giorni alla settimana.

La spesa per l'attuazione delle suddette iniziative, che resta di esclusiva competenza del consiglio di istituto, non può superare il decimo delle spese correnti, escluse, per gli istituti dotati di personalità giuridica, quelle relative alla gestione del personale.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, di competenza del consiglio di istituto, sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta successiva del consiglio stesso e sono adottate secondo le priorità indicate nel programma del comitato studentesco qualora lo stesso sia stato approvato con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

siglio di istituto costituiscono il comitato degli studenti.

Il comitato promuove la partecipazione degli studenti alla vita dell'istituto valorizzandone la presenza e la collaborazione nei diversi organi ed elaborando indicazioni e proposte al collegio dei docenti ed al consiglio di istituto per le rispettive competenze, in ordine al funzionamento e all'andamento generale dell'istituto.

In particolare, il comitato può adottare un programma di iniziative culturali, sportive e ricreative da svolgere in ore extrascolastiche, nei locali della scuola, per il quale può chiedere un finanziamento da parte del consiglio di istituto. Detto programma, compilato con l'indicazione delle priorità, deve tenere conto di tutte le proposte formulate dalle classi o da gruppi di studenti dell'istituto.

Il comitato delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e a maggioranza dei presenti.

La deliberazione in ordine al finanziamento della spesa necessaria per l'attuazione delle iniziative comprese nel programma proposto è di competenza del consiglio di istituto il quale provvede nei limiti di un decimo delle spese di funzionamento indicate in bilancio, detratte quelle occorrenti per gli stipendi del personale, per l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature didattiche e scientifiche e per le aziende speciali e agrarie.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio di istituto successiva alla presentazione del programma, e comunque non oltre 20 giorni dalla presentazione stessa e sono adottate secondo le priorità in esso indicate.

Ove il consiglio di istituto ravvisi nel programma motivi di illegittimità, perchè in contrasto con disposizioni di legge o perchè adottato senza il rispetto delle procedure

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Ove il consiglio di istituto ravvisi nel programma definito dal comitato studentesco motivi di illegittimità, perchè in contrasto con le disposizioni del presente decreto o con altre specifiche disposizioni di legge o perchè adottato senza il rispetto delle procedure stabilite per la formazione della volontà collegiale, ovvero ritenga che il comitato abbia ecceduto i limiti della propria competenza o che, senza darne motivazione, non abbia accolto significative proposte di classi o di gruppi di studenti, rinvia con provvedimento motivato il programma medesimo al comitato studentesco per le modifiche del caso. Qualora nell'ulteriore proposta permangano i predetti motivi, il programma non è approvato per la parte contestata.

Il coordinatore del comitato partecipa senza diritto di voto alle riunioni della giunta esecutiva dell'istituto nelle quali si predispongono e si eseguono le deliberazioni di spesa di cui al precedente comma.

Art. 6-*ter*. - (*Comitato dei genitori*). — Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituito il comitato dei genitori composto dai rappresentanti dei genitori nel consiglio di circolo o di istituto nonchè dai rappresentanti eletti nella prima assemblea di ciascuna classe.

Il comitato ha il compito di favorire il raccordo tra i consigli di interclasse o di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stabilite o perchè il comitato ha ecceduto i limiti della propria competenza o non ha accolto, senza motivazione, proposte di classi o gruppi di studenti, rinvia, con provvedimento motivato, il programma al comitato degli studenti per le modifiche del caso. Qualora nell'ulteriore proposta permangano i predetti motivi, il programma non è approvato per la parte contestata.

Il consiglio di istituto nella sua delibera indica le modalità e le condizioni per l'uso dei locali e delle eventuali attrezzature della scuola, nonchè per i necessari servizi di personale ausiliario, nel rispetto della normativa vigente, prevedendo la disponibilità dei medesimi per un massimo di sei ore settimanali distribuite in almeno due giorni alla settimana.

Il comitato degli studenti nella sua prima riunione, convocata dal preside e da tenersi entro 15 giorni dall'elezione dei delegati di classe, elegge un coordinatore con le modalità stabilite dal comitato stesso.

Il comitato degli studenti può costituire al suo interno un organismo di coordinamento con il compito di preparare i lavori e dare attuazione alle decisioni del comitato.

Il comitato si riunisce, su convocazione del coordinatore o anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti, di norma ogni due mesi in ore non coincidenti con quelle delle lezioni.

Il coordinatore del comitato partecipa senza diritto di voto alle riunioni della giunta esecutiva dell'istituto nelle quali si predispongono e si eseguono le deliberazioni di spesa di cui al precedente sesto comma.

Art. 6-*ter*. - (*Comitato dei genitori*). — Nelle scuole di ogni ordine e grado i delegati dei genitori eletti dall'assemblea di ciascuna classe o gruppo di classi e quelli eletti nel consiglio di circolo o di istituto, costituiscono il comitato dei genitori.

Il comitato ha il compito di promuovere la partecipazione dei genitori alla vita della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

classe e il consiglio di circolo o di istituto e formula proposte ed indicazioni atte a migliorare l'attività della scuola in collaborazione con i predetti consigli.

Il comitato dei genitori è presieduto da un coordinatore eletto con le modalità stabilite dal comitato stesso.

Il comitato dei genitori può costituire al suo interno un organismo di coordinamento con il compito di preparare i lavori e dare attuazione alle decisioni del comitato stesso.

Per quanto riguarda i locali e le ore in cui si svolgono le riunioni del comitato, si applicano le norme di cui all'articolo precedente ».

Art. 7.

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 14 gennaio 1975, numero 1, è modificato nel modo seguente:

I primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di marzo di ogni anno, tenuto conto delle proposte dei consigli di circolo e di istituto, elabora, nel quadro della normati-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

scuola, attraverso l'informazione e lo scambio di esperienze tra i delegati nei consigli di classe o di interclasse e nel consiglio di circolo o di istituto. Esso formula proposte e indicazioni atte a migliorare l'attività didattico-educativa della scuola, in collaborazione con i predetti consigli.

Identico.

Identico.

Identico ».

Le disposizioni di cui all'articolo 43, comma quarto, e all'articolo 45, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono abrogate.

Art. 8.

Nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 14 gennaio 1975, n. 1, al secondo comma è aggiunta la seguente lettera:

« *m*) due rappresentanti del personale docente nelle attività di formazione professionale funzionanti nell'ambito del distretto ».

Art. 9.

Identico:

Identico:

« Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di marzo di ogni anno, salvo diverso termine stabilito delle amministrazioni di competenza per i successivi punti 1) e 2),

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

va statale e regionale, secondo le rispettive competenze, una proposta di programmazione distrettuale per l'anno scolastico successivo riguardante:

1) le nuove istituzioni, le soppressioni e gli accorpamenti delle istituzioni scolastiche operanti sul territorio del distretto, anche al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole di ogni ordine e grado ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;

2) l'edilizia scolastica e l'arredamento;

3) l'utilizzazione dei servizi socio-sanitari riabilitativi e specialistici per i soggetti portatori di *handicaps* e dei servizi per la prevenzione e il ricupero delle tossicodipendenze;

4) i criteri di organizzazione e le necessarie condizioni operative per l'integrazione nelle strutture scolastiche e di formazione professionale dei soggetti portatori di *handicaps*;

5) il diritto allo studio, l'assistenza scolastica, i servizi di refezione e di trasporto degli alunni;

6) le attività parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche;

7) le esigenze di formazione professionale e l'utilizzazione da parte delle scuole dei servizi di orientamento professionale istituiti dalla Regione o con essa convenzionati, al fine di assicurare ai giovani la possibilità di un concreto raccordo tra indirizzi scolastici e sbocchi professionali;

8) le iniziative per l'informazione sui problemi dell'orientamento scolastico e professionale;

9) le attività di educazione permanente e i corsi di scuola per adulti da svolgersi in orario speciale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tenuto conto delle proposte dei consigli di circolo e di istituto, elabora, nel quadro della normativa statale e regionale, una proposta di programmazione distrettuale per l'anno scolastico successivo riguardante:

1) le nuove istituzioni, le soppressioni e gli accorpamenti delle istituzioni scolastiche statali operanti sul territorio del distretto, anche al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello Stato di ogni ordine e grado ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;

2) *identico;*

3) *identico;*

4) i criteri di organizzazione e le condizioni operative necessarie per l'integrazione nelle strutture scolastiche e di formazione professionale dei soggetti portatori di *handicaps;*

5) *identico;*

6) l'organizzazione di attività parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche;

7) *identico;*

8) *identico;*

9) *identico;*

10) le attività di sperimentazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con particolare riferimento agli indirizzi della scuola secondaria superiore, nonchè all'applicazione delle leggi 24 settembre 1971, n. 820, e 4 agosto 1977, n. 517;

11) la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche, definendo i criteri generali in ordine al coordinamento del loro uso da parte di scuole diverse che ne facciano richiesta per attività didattiche e in ordine alla organizzazione dei relativi servizi necessari, nonchè la migliore utilizzazione del materiale didattico disponibile nell'ambito distrettuale;

12) il potenziamento dei servizi finalizzati alle attività culturali, sportive, ricreative e turistiche degli studenti.

La proposta di programma approvata dal consiglio scolastico distrettuale è inoltrata ai competenti organi dello Stato, della Regione e degli enti locali interessati per le decisioni di competenza, da assumersi entro 90 giorni.

La proposta di programma approvata dal consiglio scolastico distrettuale è inoltrata ai competenti organi dello Stato, della Regione e degli enti locali interessati per le decisioni di competenza, da assumersi entro 90 giorni; essa è inviata al consiglio scolastico provinciale ai fini del coordinamento della programmazione scolastica nella provincia.

In caso di mancato accoglimento, in tutto o in parte, di tale programma da parte degli organi competenti a renderlo esecutivo, questi ultimi sono tenuti a darne al consiglio scolastico distrettuale motivata ragione, da inserire nell'atto di delibera.

Identico.

Il consiglio scolastico distrettuale formula altresì proposte:

al Ministro della pubblica istruzione ed al provveditore agli studi per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte salve le garanzie di legge per il personale stesso;

al Ministro della pubblica istruzione per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali ».

Identico.

Il consiglio scolastico distrettuale invia in tempo utile al consiglio scolastico pro-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vinciale una motivata richiesta in ordine al proprio fabbisogno finanziario, della quale il provveditore agli studi deve tener conto nella ripartizione dei fondi per il successivo anno scolastico ».

Prima dell'ultimo comma è inserito il seguente:

« Il consiglio scolastico distrettuale delibera in materia di dislocazione degli interventi di formazione permanente finalizzati al rilascio di titoli di studio ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Gli organi dello Stato e della Regione, gli enti locali e territoriali e i consigli di circolo e di istituto sono tenuti a trasmettere al consiglio scolastico distrettuale ogni utile informazione sulle attività relative alle materie nelle quali il Consiglio scolastico distrettuale è chiamato ad esercitare le proprie competenze ».

Identico:

« Gli organi dello Stato e della Regione, gli enti locali e territoriali e i consigli di circolo e di istituto sono tenuti a trasmettere al consiglio scolastico distrettuale le informazioni sulle attività relative alle materie nelle quali il consiglio scolastico distrettuale è chiamato ad esercitare le proprie competenze ».

Art. 10.

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente:

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da 74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo. »;

al terzo comma è aggiunta la seguente lettera:

« *m*) 3 rappresentanti complessivi del personale insegnante direttivo e ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena e uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole. »;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

il quarto comma è soppresso;

il settimo e l'ottavo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Il personale di ruolo delle scuole statali eletto a far parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato.

Il servizio prestato ha valore a tutti gli effetti, compreso il trattamento economico, come servizio di istituto. »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *g*), *i*) ed *m*), del precedente terzo comma, sono effettuate con le modalità di cui al successivo articolo 20 modificato dall'articolo 7 della legge 11 ottobre 1977, n. 748. Le liste per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta possono comprendere tre candidati ciascuna ».

Art. 11.

Il quarto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« La composizione ed il funzionamento dei comitati saranno determinati con regolamento interno. Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali scuole ».

Art. 8.

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è modificato nel modo seguente:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I genitori e gli studenti rappresentanti della classe nel comitato dei genitori, nel

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comitato studentesco e nel consiglio di classe o di interclasse sono eletti dalle assemblee delle rispettive componenti convocate entro trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico dal direttore didattico o dal preside. La convocazione deve avere un preavviso scritto di almeno otto giorni e deve indicare: *a*) l'orario di apertura del dibattito, che deve precedere di almeno due ore quello fissato per l'apertura del seggio elettorale; *b*) l'orario di apertura e chiusura del seggio elettorale per una durata di almeno tre ore ».

Art. 9.

L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Art. 23. - (*Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali*). — I comitati di valutazione degli insegnanti, i consigli di intersezione, i consigli di interclasse e di classe, i comitati dei genitori e studentesco, i consigli di circolo e di istituto sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.

I consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono nominati con decreto del provveditore agli studi.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».

Art. 10.

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 11 ottobre 1977, numero 748, è modificato nel modo seguente:

I commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Le votazioni si svolgono di regola in un unico giorno non lavorativo, secondo modalità da stabilirsi in base al primo comma del presente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

Identico:

« Art. 23. - (*Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali*). — I comitati di valutazione degli insegnanti, i consigli di intersezione, i consigli di interclasse e di classe, i comitati dei genitori e degli studenti, i consigli di circolo e di istituto sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.

Identico.

Identico ».

Art. 13.

Identico:

il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Le votazioni degli organi collegiali con scadenza triennale si svolgono in un unico giorno da stabilirsi secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Le commissioni elettorali distrettuali e provinciali debbono concludere le operazioni per l'attribuzione dei posti rispettivamente entro tre o dieci giorni da quello in cui hanno ricevuto l'ultimo verbale di scrutinio elettorale da parte dei seggi.

Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonchè i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso le commissioni distrettuali e provinciale un numero massimo di tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore ».

Art. 11.

L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I provveditori agli studi approvano i conti consuntivi delle istituzioni di cui al primo comma del precedente articolo ».

Il secondo comma è soppresso.

Al sesto comma sono aggiunte le parole:

« In caso di inottemperanza degli organi interessati il provveditore annulla di ufficio gli atti illegittimi eventualmente deliberati a livello, rispettivamente, di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Quelle relative agli organi con scadenza annuale si svolgono nel giorno stabilito dal consiglio di circolo o d'istituto.

Identico.

Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonchè i privati datori di lavoro sono tenuti ad accordare ai propri dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso le commissioni distrettuali e provinciali un numero massimo di tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore ».

Art. 14.

Identico:

Identico:

« I bilanci preventivi, che in ogni caso dovranno essere redatti nei limiti delle somme disponibili, non sono soggetti ad approvazione preventiva. I provveditori agli studi approvano i conti consuntivi delle istituzioni di cui al primo comma del precedente articolo ».

Identico.

Soppresso.

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« La responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato dei componenti elettivi de-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
	gli organi collegiali sussiste soltanto in caso di dolo o colpa grave ».
Art. 12.	Art. 15.
L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente:	*Identico*:
Al secondo comma sono aggiunte le parole:	*Identico.*
« In seconda convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero dei presenti, a meno che essi non siano inferiori a un terzo dei componenti, fissati per legge, dell'organo collegiale ».	
Il terzo comma è sostituito dal seguente:	*Identico.*
« Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali del presente decreto e successive modificazioni e integrazioni prescrivano diversamente ».	
Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:	*Identico.*
« Le astensioni dichiarate nelle votazioni palesi e le schede bianche nelle votazioni segrete sono considerate voti validamente espressi ».	
L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:	*Identico*:
« Quando si faccia questione di persone la votazione è segreta.	« *Identico.*
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consigli di classe, alle giunte esecutive dei consigli di circolo e di istituto e alle competenti sezioni del consiglio scolastico provinciale quando essi trattino materie concernenti la disciplina degli alunni o lo stato giuridico del personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola.	Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consigli di classe, alle giunte esecutive dei consigli di circolo e di istituto e alle competenti sezioni del consiglio scolastico provinciale quando essi trattino materie concernenti la disciplina degli alunni, nonchè al consiglio scolastico provinciale e ai relativi consigli di disciplina, ed ai consigli di disciplina e per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione quando essi trattino, nell'esercizio delle loro competenze, materie di stato giuridico del personale insegnante, direttivo ed ispettivo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
Il presidente del consiglio scolastico distrettuale e il presidente del consiglio scolastico provinciale hanno diritto di assentarsi dalle sedi di lavoro con mantenimento della normale retribuzione per non più di dieci ore mensili ».	*Identico* ».
Art. 13.	Art. 16.
L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:	*Identico*:
« Art. 33. - (*Norma transitoria per la scuola materna*). — Si estendono alla scuola materna, in quanto applicabili, le norme del presente decreto sugli organi collegiali.	« *Identico.*
Sono pertanto istituiti:	*Identico*:
a) il consiglio di intersezione, del quale fanno parte il direttore didattico della scuola elementare, che lo presiede, gli insegnanti delle singole sezioni, due rappresentanti eletti dai genitori per ogni sezione;	*a*) *identica;*
b) l'assemblea di sezione, di cui fanno parte i genitori degli alunni della sezione e i rispettivi insegnanti;	*b*) *identica;*
c) il collegio degli insegnanti, composto da tutti gli insegnanti di ruolo e non di ruolo che operano nella scuola;	*c*) *identica;*
d) il comitato dei genitori, composto dai rappresentanti dei genitori eletti al consiglio di intersezione e di circolo.	*d*) *identica;*
	e) il comitato per la valutazione del servizio secondo quanto disposto dal precedente articolo 8.
Gli insegnanti e i genitori degli alunni della scuola materna partecipano altresì alla elezione del consiglio di circolo della scuola elementare.	*Identico.*
Ai rappresentanti del predetto personale insegnante sono riservati uno o due seggi da attribuire al personale insegnante a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 15 o 19; ai rappresentanti	*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dei genitori sono ugualmente riservati uno o due seggi, in rapporto alla composizione minima o massima del consiglio stesso, da attribuire alla relativa componente ».

Art. 14.

Dopo l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 416, è inserito il seguente articolo:

« Art. 45-*bis*. - (*Attività amministrativa a scadenza fissa*). — In caso di mancata formulazione di pareri e proposte da parte dell'organo collegiale competente, entro termini predeterminati dalla legge, dal regolamento o da disposizioni amministrative rapportate alla natura dell'attività da svolgere, l'organo competente può compiere gli atti di spettanza prescindendo dal parere o dalla proposta dell'organo collegiale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consigli di disciplina operanti nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ai consigli per il contenzioso operanti nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione previsti, rispettivamente, dagli articoli 14 e 17 del presente decreto; non si applicano, inoltre, quando, per disposizione legislativa o regolamentare, l'organo collegiale debba pronunciarsi in materia di stato giuridico del personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola ».

Art. 15.

Nelle scuole secondarie ed artistiche, per contribuire ad ampliare la formazione degli studenti e per consentire l'arricchimento degli interessi, le manifestazioni e lo sviluppo delle attitudini, i consigli e le assemblee di classe, i consigli di istituto, i comitati studenteschi e i comitati dei genitori possono proporre lo svolgimento di insegnamenti e di attività elettivi, per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse, per non oltre il 10 per cento dell'orario comples-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Con carattere sperimentale e sino all'attuazione della riforma, negli istituti d'istruzione secondaria superiore ed artistica, allo scopo di meglio corrispondere alla formazione culturale degli studenti e all'approfondimento delle materie di studio oltre che all'orientamento e alla preparazione per campi professionali specifici, il collegio dei docenti, anche in accoglimento di proposte avanzate dai consigli di classe, dai comitati degli studenti e dei genitori, e dal consiglio di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sivo, comprese le attività di lavoro e di tirocinio.

Le proposte sono valutate dal collegio dei docenti per essere comprese nella programmazione complessiva delle attività scolastiche e per assicurare la partecipazione dei docenti stessi alle discipline e attività elettive, tenendo conto dell'affinità tra queste e le rispettive discipline di insegnamento, nonchè dell'orario complessivo di cattedra.

Può essere prevista l'utilizzazione di esperti esterni, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di istituto e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'istituto stesso.

In sede di valutazione il consiglio di classe può avvalersi degli elementi emersi dalla partecipazione agli insegnamenti e alle attività elettivi.

Art. 16.

Al fine di assicurare un idoneo strumento di assistenza tecnica ed un più diretto collegamento tra l'amministrazione scolastica e gli organi collegiali di governo della scuola operanti nell'ambito distrettuale, con particolare riferimento al consiglio scolastico distrettuale, è istituito un ufficio scolastico distrettuale che opera come articolazione periferica del provveditorato agli studi.

Fermo restando il potere di iniziativa diretta degli organi collegiali, l'ufficio scolastico distrettuale ha il compito di fornire al consiglio scolastico distrettuale il servizio di segreteria e tutti gli elementi informativi e documentari necessari al consiglio stesso per lo svolgimento delle sue funzioni di programmazione, di proposta e di consultazione, attingendoli dalle istituzioni scolastiche,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

istituto, può comprendere, nella programmazione didattica complessiva, insegnamenti e attività a carattere elettivo, destinati a gruppi di alunni della medesima classe o di classi diverse, assicurando la partecipazione dei docenti nei limiti dell'orario normale delle lezioni secondo criteri di affinità degli insegnamenti e delle attività elettive con le discipline previste dai programmi.

Le attività ed insegnamenti elettivi non debbono occupare più del 10 per cento dell'orario complessivo delle lezioni settimanali e per la loro attuazione, con il consenso dell'insegnante o degli insegnanti della disciplina ritenuta affine, può essere prevista l'utilizzazione di esperti professionali esterni da configurarsi come prestazione di attività professionale con contratto a termine.

Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce modalità e criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività e degli insegnamenti elettivi, la misura del compenso da corrispondere agli esperti, i limiti per la loro utilizzazione e i requisiti professionali richiesti agli stessi.

Art. 19.

Al fine di assicurare ai consigli scolastici distrettuali un idoneo servizio di segreteria, i Provveditori agli studi sono autorizzati a distaccare, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, personale appartenente alle carriere di concetto ed esecutiva delle scuole di ogni ordine e grado, scelto di norma tra quello appartenente agli organici delle scuole comprese nel territorio del distretto.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
dalle Regioni, dagli enti locali e dai servizi operanti nel territorio.	
Il dirigente dell'ufficio scolastico distrettuale, oltre ai compiti di cui sopra, può assolvere, per delega del provveditore agli studi, quanto di competenza di quest'ultimo in materia di organi collegiali.	**Soppresso.**
L'ufficio scolastico distrettuale è diretto da un ispettore tecnico-periferico da almeno tre anni effettivo nel ruolo ispettivo, ovvero da un preside o da un direttore didattico di ruolo da almeno cinque anni titolare, di norma, nel distretto. La nomina è conferita in base ad una graduatoria provinciale per titoli che saranno indicati con apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.	**Soppresso.**
L'incarico, che è considerato come servizio di istituto a tutti gli effetti, implica, per il personale direttivo, l'esonero dal servizio scolastico.	**Soppresso.**
L'ufficio scolastico distrettuale opera in una delle scuole del distretto, individuata dal provveditore agli studi e di norma coincidente con quella ove ha sede il consiglio scolastico distrettuale, ed usufruisce dei suoi locali e delle sue attrezzature.	**Soppresso.**
Il provveditore agli studi tiene conto di tale aggravio nell'assegnare i fondi per il funzionamento amministrativo della scuola ove ha sede l'ufficio scolastico distrettuale.	**Soppresso.**
Il provveditore agli studi distacca presso l'ufficio scolastico distrettuale personale di concetto ed esecutivo appartenente all'organico del provveditorato e delle scuole del distretto.	**Soppresso.**
	Le modalità e il numero dei distacchi nonchè i criteri di assegnazione a ciascun distretto saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
	Il distacco è condizionato all'assenso dell'interessato.
Art. 17.	Art. 20.
Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è sostituito dal seguente:	L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è modificato nel modo seguente:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

« Sono istituiti, nei capoluoghi di regione, istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, aventi personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« *Identico* ».

Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Il presidente e i membri dei comitati direttivi facenti parte del personale delle scuole statali che siano incaricati di una delle sezioni o servizi in cui gli istituti sono articolati internamente, nonchè i membri dei consigli direttivi del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica, ed il personale direttivo e docente di ruolo chiamato ad assumere la responsabilità delle sezioni e dei servizi, possono chiedere di essere esonerati dal servizio per la durata del mandato.

I membri dei consigli direttivi degli istituti, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica che non risiedono nella sede dell'istituto hanno diritto al trattamento di missione relativamente ai giorni di riunione e di attività istituzionali che non si svolgono nella propria sede di servizio.

Analogamente è corrisposto il trattamento di missione al personale comandato presso gli istituti, il Centro europeo dell'educazione e la biblioteca di documentazione pedagogica ai sensi del successivo articolo 16, in tutti i casi in cui per lo svolgimento dei rispettivi compiti l'attività istituzionale sia svolta in sede diversa da quella di abituale residenza.

Il servizio prestato ha valore a tutti gli effetti, compreso il trattamento economico, come servizio di istituto ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 18.

I consigli di circolo e di istituto, i consigli di distretto e i consigli provinciali scolastici sono prorogati di un anno rispetto alla loro scadenza.

Qualora alcuni membri di tali organismi abbiano perduto titolo a parteciparvi si procede mediante surroga.

Qualora ciò non sia possibile, in via eccezionale e limitatamente all'anno di proroga, i rappresentanti degli studenti e dei genitori sono prorogati sino alla scadenza dei rispettivi consigli ancorchè abbiano perso titolo alla rappresentanza.

Per la componente docente a livello di consiglio di circolo o di istituto si provvede alla sostituzione, esaurita la possibilità di surroga, mediante elezioni suppletive.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

Nella prima applicazione della presente legge, i consigli di circolo e di istituto, i consigli di distretto e i consigli provinciali scolastici sono prorogati per la durata di un anno scolastico rispetto alla loro scadenza.

Identico.

Qualora ciò non sia possibile, in via eccezionale e limitatamente all'anno di proroga, i rappresentanti degli studenti e dei genitori restano in carica sino alla scadenza dei rispettivi consigli ancorchè abbiano perso titolo alla rappresentanza.

Per la componente docente nei consigli di circolo o di istituto si provvede alla sostituzione, esaurita la possibilità di surroga, mediante elezioni suppletive.

Art. 22.

Sino al primo rinnovo del Consiglio nazionale della pubblica istruzione dopo l'entrata in vigore della presente legge, la sostituzione dei rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, comunque decaduti, è effettuata mediante elezioni suppletive, nelle quali l'elettorato attivo è esercitato dal personale insegnante, direttivo ed ispettivo delle scuole predette, mentre quello passivo è riservato ai soli insegnanti delle scuole del rispettivo ordine e grado appartenenti al medesimo gruppo linguistico.

Art. 23.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.